



Seduta del

18 giugno 2024

Comunicato il

21 giugno 2024

Protocollo n.

521/2024

Incarico Dürler

concernente il coordinamento di esami preliminari e richieste interno al Cantone

Risposta del Governo

Conformemente all'art. 3 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100), la pianificazione locale è compito dei comuni. Essi adempiono questo compito autonomamente nel quadro del diritto di rango superiore. Nell'elaborazione delle pianificazioni locali, il comune quale ente di pianificazione deve quindi verificare e ponderare tutti gli interessi in causa e valutarli (art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, OPT; RS 700.1). Nel quadro dell'esame preliminare, l'Ufficio per lo sviluppo del territorio (UST-GR) svolge una consultazione interna all'Amministrazione tra i servizi specializzati. Eventuali contraddizioni in questo contesto sono normali siccome ogni servizio deve svolgere i propri compiti e rappresentare i propri interessi. Le riserve delle autorità specializzate competenti vengono indicate al comune nel rapporto di esame preliminare. Inoltre con il rapporto di esame preliminare i comuni vengono sostenuti nella verifica degli interessi ed eventualmente vengono già anche raccomandate delle ponderazioni. Il rapporto di esame preliminare è quindi già una presa di posizione coordinata. Tuttavia né l'UST-GR con il rapporto di esame preliminare né il Governo, con l'approvazione del comune quale ente di pianificazione, possono assumere la competenza pianificatoria e la ponderazione degli interessi definitiva. La decisione vincolante e "con certezza finale di approvazione" richiesta relativa all'esame preliminare che include la ponderazione degli interessi da parte del Cantone non è conciliabile con l'autonomia comunale conformemente all'art. 3 LPTC. Inoltre spesso i progetti di pianificazione vengono modificati in modo importante tra l'esame preliminare e la presa della decisione, sia sulla base di riscontri nella procedura di partecipazione sia sulla base di proposte dell'assemblea comunale. Anche per questo motivo una valutazione definitiva nel rapporto di esame preliminare non sarebbe possibile. Tra l'altro nel rapporto di esame preliminare si richiama l'attenzione sui punti critici relativi all'approvazione; tuttavia spesso tali punti non vengono approvati siccome nel rapporto di esame preliminare le raccomandazioni non vengono considerate in modo sufficiente. Pertanto il coordinamento richiesto nell'incarico viene già attuato, mentre l'assunzione delle competenze pianificatorie da parte del Cantone non sarebbe possibile.

Nel quadro dell'approvazione l'ente di pianificazione deve inoltre indicare per iscritto

la procedura di ponderazione all'autorità preposta all'approvazione (art. 47 OPT). Eventuali interessi contrapposti constatati devono essere ponderati e indicati nel rapporto di pianificazione e di partecipazione (RPP). Il confronto con i diversi interessi non avviene sempre con il grado di approfondimento dovuto, motivo per cui nella procedura di approvazione spesso si rivela necessaria un'audizione supplementare dei comuni. La ponderazione degli interessi pone in parte i comuni davanti a grandi sfide, a seguito della complessità attuale delle direttive rilevanti ai fini pianificatori. L'approvazione di una pianificazione locale viene inoltre associata a condizioni solo nella misura in cui non è conciliabile con il diritto in materia e da parte del comune non esiste un margine decisionale per procedere alle correzioni necessarie. In questo modo è possibile evitare un'onerosa procedura di pianificazione dell'utilizzazione aggiuntiva, fatto che contribuisce all'economia di procedura. Nei casi in cui si tratta di interessi locali per la cui salvaguardia sono importanti un'affinità con la materia, conoscenze del luogo e democrazia locale e non sono in discussione importanti interessi cantonali o federali, il Governo dà prova di grande riserbo. Anche questa richiesta fondamentale dell'incarico viene quindi già considerata.

In caso di edifici fuori dalle zone edificabili (EFZ), deve procedere alla ponderazione degli interessi sia il comune che presenta una richiesta all'UST-GR relativa alla domanda sia l'UST-GR quale autorità competente. Per determinati EFZ, l'UST-GR chiede le prese di posizione dei servizi specializzati nel quadro di una consultazione e di un coordinamento interni all'Amministrazione. Le opinioni che scaturiscono possono essere contraddittorie. Salvo nei casi in cui si tratta di questioni strettamente specifiche, per i richiedenti l'interlocutore è il comune o l'UST-GR quale autorità direttiva e non il servizio specializzato. Nella decisione EFZ devono essere ponderati eventuali interessi contraddittori. I richiedenti non devono più procedere a una ponderazione degli interessi e partono dal presupposto che i risultati siano contenuti nella decisione.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere l'incarico in oggetto per quanto concerne l'esame preliminare cantonale coordinato nonché l'indicazione di riserve di approvazione e di stralciarlo come evaso e chiede di respingerlo per quanto concerne la ponderazione degli interessi da svolgere già internamente.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere:

Daniel Spadin